

PARERE 1 APRILE 2025

301/2025/I/IDR

PARERE AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE AVENTE AD OGGETTO L'ADOZIONE DI UNO STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA SICUREZZA NEL SETTORE IDRICO (PNISSI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1334^a riunione dell'1 aprile 2025

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- la proposta della Commissione Europea di decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, COM (2021) 344 final, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, approvata dal Consiglio in data 13 luglio 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 e il comma 1072 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1 (di seguito: legge 145/18);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»” (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019);

- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-bis;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 517 del 16 dicembre 2021, recante “«Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, recante le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del “Piano per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” (di seguito: decreto interministeriale 350/22);
- i decreti della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 24 agosto 2022, n. 594, del 24 marzo 2023, n.181 e dell' 11 ottobre 2024, n. 617, di approvazione delle graduatorie delle proposte di finanziamento delle tre finestre temporali relative alla linea di investimento 4.2, Missione 2, Componente C4 del PNRR recante “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;
- l'Avviso pubblicato il 21 giugno 2023 dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di rendere note, per l'anno 2023, le modalità di trasmissione, da parte dei soggetti proponenti, delle domande di inserimento nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 novembre 2023, n. 705, di nomina di un apposito Gruppo di Valutazione nell'ambito delle attività previste dal decreto interministeriale 350/22 (di seguito: decreto direttoriale 705/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024, recante “Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)” (di seguito: d.P.C.M. 17 ottobre 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, e il relativo Allegato, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato -Disposizioni sui contenuti minimi essenziali” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR e 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR;
- la relazione dell'Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e

il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori”;

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il parere dell’Autorità 21 giugno 2022, 273/2022/I/IDR, recante “Parere al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sullo schema di decreto ministeriale di attuazione della riforma 4.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), avente ad oggetto “Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico”” (di seguito: parere 273/2022/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 639/2023/R/IDR recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2024-2029 – MTI-4. Schemi regolatori”;
- il parere dell’Autorità 18 giugno 2024, 244/2024/I/IDR, recante “Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)” (di seguito: parere 244/2024/I/IDR);
- la relazione dell’Autorità 4 febbraio 2025, 32/2025/I/IDR, recante “Ventesima relazione, ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: relazione 32/2025/I/IDR);
- la comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 marzo 2025, prot. Autorità 19980/2025 di pari data, con la quale è stato trasmesso all’Autorità, lo schema di decreto in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 516 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini dell’acquisizione dell’avviso da parte dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 516, della legge 205/17, come successivamente integrato e modificato dall’articolo 1, comma 153, della legge 145/18, disponeva originariamente che - ai fini della *“programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”* - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse adottato (su proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata) il *“Piano nazionale di interventi nel settore idrico”*, e che il medesimo Piano fosse articolato in due distinte sezioni (sezione «acquedotti» e sezione «invasi») e *“aggiornato di norma ogni due*

anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in stato di realizzazione”;

- in particolare, ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il successivo comma 517 prevedeva che l’Autorità - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmettesse l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- in applicazione delle richiamate disposizioni, sulla base dell’elenco di interventi selezionato dall’Autorità e riportato nella Relazione 252/2019/R/IDR, con il d.P.C.M. 1 agosto 2019 – previa intesa della Conferenza unificata in data 25 luglio 2019 – è stato adottato il *“Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – «sezione acquedotti»”,* prevedendo, in particolare, che *“la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l’annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l’annualità 2020”* (articolo 1, comma 2).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- in conformità con quanto previsto dal Regolamento(UE) 2021/241, tramite il quale il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, *“per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri”*, in data 5 maggio 2021 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea una proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR), articolata in sei missioni (tra le quali è inclusa la Missione M2 - *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*); sul documento la Commissione si è espressa con valutazione positiva tramite la proposta di decisione di esecuzione COM (2021) 344 final, approvata dal Consiglio in data 13 luglio 2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza adottato dall’Italia prevede, in particolare, una serie di riforme e linee di investimento (declinate nella Componente C4 - *Tutela del territorio e della risorsa idrica*), finalizzate a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque, in particolare:
 - assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti idrici;
 - perseguendo la riduzione delle perdite idriche tramite il potenziamento degli strumenti di distrettualizzazione e di digitalizzazione delle reti;

- promuovendo il miglioramento delle infrastrutture di fognatura e depurazione, al fine di rendere più efficaci i processi di trattamento e ridurre il numero di abitanti in zone non conformi (anche attraverso l'innovazione tecnologica), nonché consentire il recupero di energia e materia dai fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali;
- accompagnando tali obiettivi con la previsione di un'azione di riforma che rafforzi la governance del servizio idrico integrato, assicuri la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e semplifichi le procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati;
- per quanto rileva in questa sede, il citato Piano reca, tra le riforme che compongono la Componente C4 della Missione M2, la riforma 4.1, avente ad oggetto *“Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico del PNRR”*, con l'obiettivo di *“ ... agire sulla normativa che regola il Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico (Legge 205/2017, articolo 1, comma 516 e seguenti), facendo del Piano Nazionale lo strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico ...”*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il quadro normativo su cui l'Autorità ha definito il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale è stato nuovamente inciso dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, che, per quanto di interesse in questa sede, ha introdotto, all'articolo 2, comma 4-bis, i seguenti principali elementi di novità:
 - è stato riformulato il comma 516, articolo 1, della legge 205/17 (come già modificato dall'articolo 153 della legge 145/18), prevedendo che detto Piano:
 - i) sia aggiornato ogni tre anni, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi;
 - ii) possa essere attuato *“attraverso successivi stralci che tengono conto [anche] dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche (...) approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata”*;
 - sono stati abrogati i commi 517 e 518, superando di fatto la distinzione tra sezione «acquedotti» e sezione «invasi» del Piano nazionale;
 - è stato introdotto il comma 516-bis, il quale dispone che *“con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28*

agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 (...) e della sua attuazione per successivi stralci (...), tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- è stata prevista – con l'introduzione del comma 516-ter – la possibilità di procedere per stralci successivi, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, utilizzando le risorse economiche già disponibili per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dall'Autorità, “[a]l fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- con il decreto interministeriale 350/22, sul cui schema l'Autorità, con il provvedimento 273/2022/I/IDR, aveva rilasciato, ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della richiamata legge 205/17, parere favorevole con osservazioni, sono state definite, ai sensi del citato comma 516-bis, le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al novellato comma 516 del medesimo articolo e della sua attuazione, prevedendo, in particolare, che:
 - tali modalità tengano anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati (articolo 1, comma 1, lettera a));
 - siano considerati prioritari, per l'inserimento nel Piano, gli interventi volti alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche (articolo 1, comma 2);
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblici con cadenza annuale le modalità di trasferimento, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli Enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali coinvolti, delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione e aggiornamento del Piano (articolo 2, comma 2);
 - i soggetti proponenti, nel caso di interventi relativi al servizio idrico integrato, debbano indicare, per ciascun intervento proposto, specifici requisiti soggettivi posseduti dai soggetti attuatori in ordine, in particolare, alla conformità del titolo del soggetto gestore a svolgere il servizio, e all'ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle Opere Strategiche – dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione (articolo 2, comma 6);

- per quanto attiene alle modalità di valutazione delle proposte trasmesse, sulla base delle priorità e della documentazione indicata all'articolo 2, il citato decreto interministeriale prevede che:
 - il Ministero in parola conduca un'analisi e una valutazione *ex ante* degli interventi proposti, secondo una metodologia di valutazione (allegata al decreto), che assegna a ciascun intervento proposto un punteggio (*scoring*) – tenuto anche conto della specifica valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità, con riferimento agli interventi proposti da soggetti dalla medesima regolati – e lo posiziona in una classe (articolo 3, commi 1 e 3);
 - con successivo provvedimento il medesimo Ministero, sulla base della valutazione effettuata, formuli la proposta di Piano, costituita dagli interventi inseriti nelle prime tre classi (articolo 3, comma 4);
- il decreto in parola contiene poi una serie di disposizioni volte a disciplinare: le modalità di attuazione del Piano, attribuendo priorità agli interventi inseriti nelle prime due classi di valutazione di cui all'articolo 3, al livello di progettazione disponibile al momento della predisposizione dello stralcio e al bilanciamento della ripartizione territoriale (articolo 4); le modalità di implementazione e di rendicontazione degli interventi finanziati (articolo 5); le attività di monitoraggio degli interventi (articolo 6); le condizioni di revoca dei finanziamenti e gli effetti di un'eventuale revoca (articolo 7);
- il citato decreto è infine corredato da due allegati, aventi ad oggetto:
 - i contenuti della relazione tecnica da allegare alle proposte di intervento da inserire nel Piano nazionale, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'intervento nel ciclo di programmazione;
 - la descrizione della metodologia di valutazione per l'applicazione dei punteggi e la definizione dell'ordine di priorità delle opere da finanziare, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto, che prevede un modello di *scoring* basato su quattro dimensioni (economico-finanziaria, ambientale, sociale, istituzionale e di governance), ciascuna caratterizzata da specifiche componenti di analisi, indicatori e informazioni di carattere qualitativo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con l'Avviso pubblicato il 21 giugno 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso quindi note, per l'anno in corso, le modalità di trasmissione delle informazioni e della documentazione che ciascun Soggetto proponente è tenuto a trasmettere nel presentare un elenco di proposte per le quali richiede l'inserimento nel Piano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 350/22, individuando quale termine per la presentazione delle proposte il 30 ottobre 2023;
- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di cui al precedente alinea, il Ministero in parola ha avviato le analisi di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al precedente alinea, sulla documentazione trasmessa

- ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, per il tramite di un Gruppo di valutazione all'uopo nominato con il decreto direttoriale 705/23, al quale ha preso parte l'Autorità per i profili di valutazione di propria competenza;
- con il d.P.C.M. 17 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 – sul cui schema l'Autorità aveva rilasciato parere favorevole con l'atto 244/2024/I/IDR –, è stato adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 516 della legge 205/17, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 350/22;
 - il citato d.P.C.M. contiene l'elenco degli interventi appartenenti alle prime tre classi di valutazione (A, B e C), in funzione del punteggio determinato, in esito alle attività di valutazione delle proposte da parte del Ministero, nei termini precedentemente rappresentati, dall'applicazione della metodologia definita dal richiamato decreto interministeriale 350/22;
 - ai sensi dell'articolo 2 del decreto in parola, sono state inoltre fatte confluire nel PNISSI le programmazioni esistenti e adottate per il finanziamento di interventi nel settore idrico alla data di predisposizione, in applicazione del richiamato comma 516-ter della legge 205/17, che prevede che tali interventi siano inseriti nel suddetto Piano, “... *attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti ...*”, e che le relative “... *risorse economiche già disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione ... [siano] utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti] e dall'Autorità ...*”; si tratta, per quanto rileva rispetto alle attività svolte dall'Autorità, delle programmazioni relative:
 - al d.P.C.M. 1 agosto 2019, recante l'ex “*1° Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione Acquedotti*”;
 - al D.M. 517/21, recante gli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M2C4-I4.1 “*Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico*”;
 - ai decreti direttoriali 594/22 e 181/23, recanti gli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M2C4-I4.2 “*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*”;
 - alle Prese d'atto dell'Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, n. 5114 del 14 marzo 2022, come rimodulata dalla n. 6502 del 23 aprile 2024, recanti gli interventi a valere sull'Asse IV REACT-EU “*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*”.
 - l'attuazione degli stralci successivi del Piano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto in parola, avviene secondo le modalità definite dall'art. 1, comma 516 della legge 205/17, e dall'art. 4 del decreto interministeriale 350/22, previo reperimento di idonea copertura finanziaria e indicazione, per ogni intervento, del Codice unico di progetto nonché del quadro finanziario e del relativo cronoprogramma.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 21 marzo 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso all’Autorità lo schema di decreto ministeriale avente ad oggetto l’adozione di uno stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI), predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 516 della legge 205/17, e dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 350/2022, ai fini dell’acquisizione del prescritto avviso da parte della medesima;
- in particolare, detto stralcio di Piano è composto da 66 interventi – contenuti nell’Allegato 1 allo schema di decreto –, per un importo complessivo pari a 954.765.360,67 euro, selezionati tenendo conto *“nell’assegnazione delle risorse economiche, [della] sostenibilità dell’uso della risorsa idrica, favorendo l’utilizzo multiplo ed il completamento delle opere e/o degli schemi incompiuti e ... dei seguenti criteri:*
 - *prioritariamente, degli interventi inseriti nelle prime due classi di valutazione di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024;*
 - *del livello di progettazione disponibile al momento della predisposizione dello stralcio;*
 - *del bilanciamento della ripartizione territoriale”;*
- il decreto in parola contiene poi una serie di disposizioni volte a disciplinare: le modalità di utilizzo delle risorse (articolo 3) e di realizzazione degli interventi, subordinando queste ultime ad appositi atti convenzionali sottoscritti tra il Ministero in parola e i soggetti attuatori (articolo 4); le attività di monitoraggio degli interventi (articolo 5); le modalità di trasferimento delle risorse (articolo 6).

RITENUTO CHE:

- sia necessario favorire, per quanto di competenza, l’obiettivo di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/17;
- nell’ambito dell’attività di monitoraggio condotta nel secondo semestre 2024 con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, i cui esiti più aggiornati sono stati riportati nella relazione 32/2025/I/IDR, l’Autorità ha evidenziato, in tema di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, emergenti profili di criticità riconducibili:
 - all’individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico, contesti nei quali *“la perdurante inerzia nell’assegnazione della gestione del servizio idrico integrato a un soggetto unico rischia di pregiudicare la capacità [nei relativi territori] di proseguire, ed eventualmente rafforzare, il*

- trend di crescita degli investimenti e di miglioramento delle performance”;*
- all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio, per i quali *“l'esigenza di monitoraggio appare dovuta al voler favorire il rispetto delle tempistiche necessarie affinché siano chiaramente attribuibili alla nuova struttura gestionale gli obblighi di rispetto della regolazione e di miglioramento delle performance”;*
 - alla presenza di alcuni contesti gestionali con scadenza dell'affidamento al gestore unico d'ambito al 31 dicembre 2025, *“per i quali appare necessario un monitoraggio rafforzato, anche alla luce degli effetti negativi (in particolare in termini di pianificazione e realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari nel pertinente territorio) che potrebbero conseguire dal protrarsi degli iter previsti [per i relativi avvicendamenti gestionali]”,* auspicando *“l'espletamento di procedure di subentro secondo le tempistiche di cui alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante la Convenzione tipo”;*
 - sia opportuno, rispetto alle casistiche sopra evidenziate, ribadire al Ministero in parola l'impegno dell'Autorità a monitorare gli adempimenti dei relativi soggetti attuatori, al fine di evitare che i requisiti oggi in possesso dei destinatari delle misure possano venire meno nel corso della durata dei relativi interventi oggetto di stralcio.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- rilasciare, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 516, della legge 205/17, parere favorevole, in merito allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante l'adozione di uno stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSSI), trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la comunicazione del 21 marzo 2025, ribadendo l'impegno dell'Autorità a monitorare gli adempimenti dei soggetti attuatori relativamente al riordino degli assetti del servizio idrico integrato e all'ottemperanza agli obblighi della regolazione *pro tempore* vigente, al fine di evitare che tali requisiti, oggi in possesso dei destinatari delle misure in parola, possano venire meno nel corso della durata dei relativi interventi oggetto di stralcio

DELIBERA

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/17, parere favorevole, con le osservazioni richiamate in motivazione, sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante l'adozione di uno stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSSI), trasmesso da detto Ministero con la comunicazione del 21 marzo 2025, ribadendo l'impegno dell'Autorità a monitorare gli adempimenti dei soggetti

- attuatori relativamente al riordino degli assetti del servizio idrico integrato e all'ottemperanza agli obblighi della regolazione *pro tempore* vigente, al fine di evitare che tali requisiti, attualmente in possesso dei destinatari delle misure in parola, possano venire meno nel corso della durata dei relativi interventi oggetto di stralcio;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, al Ministro della Cultura e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini